IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Vista la Legge 17 febbraio 1992 n. 204;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 203 dell'8 maggio 2012 pubblicato in GU n. 117 del 21 maggio 2012;
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. 55.13 del 31 gennaio 2013;
- Visto il D.R. n. 89.2013 del 18 febbraio 2013 relativo alla emanazione della Parte prima "Norme generali" del Regolamento Didattico dell'Università per Stranieri modificato ai sensi della Legge 240/2010;
- Visto il Codice Etico dell'Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 412.11 del 2 novembre 2011:
- Visto il D.R. n. 329.12 del 20 luglio 2012 con il quale viene istituito e attivato il "Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca DADR";
- Visto il D.R. n. 99.15 dell'11 febbraio 2015 con il quale è stato emanato il Regolamento del Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca (DADR) dell'Università per Stranieri di Siena;
- Considerata la necessità di definire meglio i compiti dell'area didattica e della ricerca, dei gruppi di riesame e del gruppo di lavoro sulla didattica, dei coordinatori della didattica e della ricerca a dei responsabili coordinatori dei Corsi di Studio e di accogliere con opportune modifiche e aggiornamenti gli articoli sulla didattica del vecchio regolamento di facoltà e di reperire le delibere più rilevanti del DADR degli ultimi anni;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 maggio 2017 con la quale si approvano le modifiche e le integrazioni apportate al Regolamento del Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca;
- Viste le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 17 maggio 2017;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa è emanato il "Regolamento del Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca (DADR) dell'Università per Stranieri di Siena" nel testo di seguito riportato.

Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello emanato con D.R. n. 99.15 dell'11 febbraio 2015, è pubblicato all'Albo Ufficiale online e sul sito istituzionale dell'Ateneo ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI ATENEO PER LA DIDATTICA E LA RICERCA (DADR)

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 32 c. 10 dello Statuto, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento del Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca (DADR), istituito ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, avente sede in

- Siena presso la sede dell'Università, in Piazza Rosselli 27-28.
- 2. Per ciò che non è esplicitamente contemplato nel presente Regolamento, si applica quanto previsto negli altri Regolamenti vigenti, e in particolare nel Regolamento didattico(RDA).

Art. 2 – Finalità

- 1. Il Dipartimento:
- a) promuove e coordina la ricerca scientifica e le attività, anche rivolte all'esterno, a essa correlate o accessorie, rendendo disponibili le strutture, i servizi e le strumentazioni necessarie all'attività di ricerca;
- b) concorre all'organizzazione delle attività didattiche e formative dell'Ateneo, sulla base di quanto specificato al successivo art. 3 del presente Regolamento;
- c) affida i compiti didattici istituzionali ai professori e ai ricercatori.

Art. 3 – Competenze didattiche

1. Il Dipartimento, sulla base di criteri di razionalità e di efficienza, organizza i Corsi di studio, nonché ogni altro tipo di attività didattica e formativa della quale venga investito all'interno della programmazione dell'Ateneo.

Art. 4 – Autonomia del Dipartimento

1. Il Dipartimento ha autonomia scientifica, organizzativa e gestionale, da esercitarsi nelle forme e nei limiti previsti dalle norme vigenti, e in particolare dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

TITOLO II - ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Art. 5 – Organi del Dipartimento

- 1. Sono Organi del Dipartimento:
- a) il Direttore;
- b) il Consiglio;
- c) la Giunta.

Art. 6 – Direttore di Dipartimento – Attribuzioni

- 1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento.
- 2. Il Direttore di Dipartimento:
- a) è componente di diritto del Senato Accademico;
- b) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
- c) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;

- d) vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo e sull'adempimento degli obblighi dei docenti e degli studenti, ove necessario segnalando al Rettore l'opportunità di promuovere l'azione disciplinare;
- e) per motivi di necessità o d'urgenza, assume con proprio provvedimento gli atti di competenza del Consiglio e della Giunta quando non sia possibile una tempestiva convocazione, sottoponendo tali atti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva;
- f) esercita tutte le attribuzioni demandategli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;
- g) individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;
- h) propone le previsioni sull'utilizzazione delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
- i) nomina i componenti delle commissioni degli esami di profitto e finali in conformità al Regolamento didattico di Ateneo;
- formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture e quanto altro necessario al funzionamento e allo svolgimento dei compiti istituzionali;
- m) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento;
- n) nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità;
- o) redige la relazione annuale secondo quanto previsto dall'art. 24 c. 16 dello Statuto e dall'art. 49 c. 12 del Regolamento Generale di Ateneo.

3. Il Direttore, inoltre:

- a) è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
- b) sovraintende all'attività di ricerca e alle procedure di valutazione della didattica e della ricerca;
- c) sovraintende alla ripartizione dei compiti didattici istituzionali fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;
- d) mette a disposizione di professori, ricercatori, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
- e) promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
 - 4. Il Direttore può delegare le funzioni individuate al comma 3.
 - 5. Il Direttore nomina un Direttore vicario che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
 - 6. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, Prorettore, Direttore delle altre strutture di ricerca o didattiche dell'Ateneo, nonché di componente del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione.

Art. 7 - Direttore di Dipartimento – Elezione

- 1. Il Direttore del DADR è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. In caso di non disponibilità dei professori di prima fascia può essere eletto un professore di seconda fascia a tempo pieno. Non possono essere eletti i professori che saranno collocati a riposo prima della scadenza del mandato. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore.
- 2. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
- 3. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio del Dipartimento.
- 4. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni, da tenersi al massimo nell'arco di tre giorni consecutivi, seguite dall'eventuale ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella terza votazione.
- 5. Le elezioni del Direttore sono indette con decreto del Decano dei professori di prima fascia entro trenta giorni dalla scadenza del mandato del Direttore uscente. La votazione avviene con voto segreto in Consiglio del DADR costituitosi come seggio elettorale. Il provvedimento indicherà il calendario delle elezioni, la composizione e l'ubicazione del seggio elettorale. Il Consiglio del DADR che elegge il Direttore è convocato dal Rettore.

Art. 8 – Consiglio di Dipartimento – Composizione

- 1. Il Consiglio di Dipartimento è costituito dai professori di ruolo, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento. Ne fanno altresì parte i professori incaricati stabilizzati.
- 2. Fanno inoltre parte del Consiglio:
- a) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento ogni sette unità, con un minimo di uno;
- b) un rappresentante ogni sette titolari di assegni di ricerca o di contratti di ricerca, comunque finanziati, purché di durata non inferiore a un anno, la cui attività si svolga all'interno del DADR, con un minimo di uno;
- c) almeno un rappresentante degli studenti per ciascun corso di studio afferente al Dipartimento, più un numero adeguato a raggiungere il 15% del Consiglio, senza vincoli di appartenenza.
 - 3. Le procedure per l'elezione delle rappresentanze di cui al precedente comma 2, l'elettorato attivo e passivo e la durata dei rispettivi mandati sono definite dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
 - 4. Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati dal Direttore, senza diritto di voto ma con la facoltà di prendere parte alle discussioni, i professori a contratto.

Art. 9 – Consiglio di Dipartimento – Attribuzioni

- 1. Il Consiglio programma, indirizza, coordina e verifica l'attività scientifica e didattica del Dipartimento e assume le competenze previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
- 2. Al Consiglio competono, le seguenti attribuzioni:

- a) l'elezione del Direttore;
- b) l'approvazione del Regolamento del Dipartimento;
- c) la delega di specifiche funzioni di ordinaria amministrazione alla Giunta;
- d) la proposta al Consiglio di Amministrazione di contratti e convenzioni;
- e) l'approvazione della Relazione annuale presentata dal Direttore;
- f) tutte le altre attività attribuite dalla normativa nazionale e di Ateneo.
 - 3. Al Consiglio di Dipartimento competono altresì le seguenti attribuzioni:
- a) la promozione e il coordinamento dell'attività di ricerca;
- b) la valutazione dell'attività scientifica dei docenti sulla base della normativa vigente, anche ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie;
- c) la proposta al Consiglio di Amministrazione dell'avvio delle procedure di chiamata dei ricercatori e dei professori di ruolo e ogni altra proposta in tema di ricerca, di didattica e di personale docente e tecnico- amministrativo, in conformità con il piano strategico di Ateneo e con la programmazione triennale;
- d) la proposta, adeguatamente motivata, al Consiglio di Amministrazione di chiamata dei professori di ruolo;
- e) il parere in merito alle richieste individuali di afferenza in caso di presenza di più Dipartimenti all'interno dell'Ateneo;
- f) la predisposizione e l'approvazione della proposta di budget economico e budget degli investimenti costituente porzione del Bilancio unico di previsione annuale, nonché delle convenzioni, dei contratti, dei tariffari;
- g) la verifica, nel rispetto della libertà di ricerca del singolo docente, della compatibilità dei progetti rispetto alla dotazione di risorse del Dipartimento e la predisposizione della relazione annuale sui progetti di ricerca scientifica;
- h) la definizione dei criteri generali per la utilizzazione dei fondi a disposizione del Dipartimento.
 - 4. Il Consiglio di Dipartimento è inoltre competente, in materia di didattica, per:
- a) lo svolgimento delle attività didattiche, mediante risorse umane, logistiche e strumentali, sia dei corsi di cui ha il carico esclusivo o prevalente sia dei corsi di cui concorre a sostenere il carico, d'intesa con altre strutture dell'Ateneo;
- la proposta agli organi di governo dell'istituzione, attivazione, modifica o soppressione dei corsi di laurea, laurea magistrale, e postlaurea di competenza, nonché di ogni altra iniziativa didattica di cui abbia la responsabilità, al fine di garantire la più efficiente ed efficace offerta formativa;
- c) la responsabilità dell'offerta didattica delle classi di laurea e delle classi di laurea magistrale;
- d) l'istituzione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
- e) la definizione del numero dei posti negli eventuali corsi di studio ad accesso programmato a livello locale e l'organizzazione delle relative prove;
- f) la formulazione e l'approvazione dei percorsi di studio e delle conseguenti delibere di attivazione e disattivazione degli insegnamenti;
- g) l'approvazione dei bandi per la copertura di insegnamenti e moduli mediante affidamento o contratto;
- h) il calendario delle lezioni, degli esami di profitto e degli esami finali;

- i) lo sviluppo dei rapporti internazionali e dei programmi di mobilità e di scambio degli studenti e dei docenti afferenti;
- l) le proposte concernenti il Regolamento didattico di Ateneo, per gli argomenti di sua competenza.
 - 5. Su proposta del Direttore, il DADR può istituire gruppi di studio, gruppi di lavoro, commissioni ecc. in risposta a specifiche esigenze e con il compito di coadiuvare l'attività degli Organi del Dipartimento. Tali gruppi e commissioni possono anche avvalersi dell'apporto di soggetti esterni di provata esperienza e competenza. Restano al Consiglio, nella composizione via via pertinente, tutte le facoltà di deliberazione.

Art. 10 – Giunta di Dipartimento

- 1. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, istituisce la Giunta di Dipartimento, composta da:
 - il Direttore, che la presiede;
 - il Coordinatore dell'Area della didattica;
 - il Coordinatore dell'Area della ricerca;
 - un rappresentante dei Professori Ordinari;
 - un rappresentante dei Professori Associati;
 - un rappresentante dei Ricercatori Universitari.
- 2. La Giunta è nominata con decreto rettorale e decade automaticamente con la cessazione del Direttore.
- 3. La Giunta, in collaborazione col Gruppo di lavoro permanente sulla didattica (v. articolo 13, c. 2), coadiuva il Direttore nel coordinamento delle attività didattiche e scientifiche del Dipartimento, in particolare istruendo i punti salienti da deliberare nel corso dei Consigli plenari.
- 4. Non possono in ogni caso essere delegate dal Consiglio di Dipartimento alla Giunta le attribuzioni in materia di:
- a) programmazione delle attività didattiche e formative e piano di sviluppo triennale;
- b) proposta di avvio delle procedure di chiamata dei posti di professore e ricercatore assegnati al Dipartimento.
- 5. In relazione alle attribuzioni di cui al comma precedente, la Giunta ha in ogni caso facoltà di proposta al Consiglio di Dipartimento.
- 6. Alle sedute della Giunta possono partecipare, su invito del Direttore, i Coordinatori dei Corsi di studio nonché altri docenti e personale tecnico-amministrativo nei casi in cui ve ne sia l'esigenza, relativamente a uno o più punti all'Ordine del giorno.

Art. 11 – Elezione dei rappresentanti dei professori ordinari e associati e dei ricercatori nella Giunta

- 1. I rappresentanti dei professori ordinari e associati e dei ricercatori nella Giunta sono eletti tra i professori di ruolo e i ricercatori a tempo pieno. Fanno parte dell'elettorato passivo, con i limiti di eleggibilità previsti dalla normativa vigente, i professori e i ricercatori che appartengono al ruolo da rappresentare. I rappresentanti sono nominati con decreto del Rettore.
- 2. I rappresentanti durano in carica tre anni e possono essere rieletti consecutivamente

una sola volta.

- 3. L'elettorato attivo spetta ai componenti del Consiglio del Dipartimento relativamente all'elezione che riguarda il rappresentante della propria fascia di ruolo.
- 4. Ciascuno dei rappresentanti è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni, da tenersi al massimo nell'arco di tre giorni consecutivi, seguite dall'eventuale ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella terza votazione.
- 5. Le elezioni dei rappresentanti sono indette con decreto del Decano dei professori di prima fascia entro 30 giorni dalla scadenza del mandato di ciascun rappresentante uscente. Il provvedimento indicherà il calendario delle elezioni, la composizione e l'ubicazione del seggio elettorale. L'elezione ha luogo nel corso di un Consiglio del DADR costituitosi in seggio elettorale. Per la validità delle elezioni si rinvia all'art. 24 comma 8 dello Statuto.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO

Art. 12 – Articolazione del Dipartimento - Area della didattica e Area della ricerca

1. Il DADR è articolato in due aree: Area della didattica e Area della ricerca. Afferiscono sia all'Area della Didattica sia all'Area della ricerca tutti i professori e i ricercatori afferenti al Consiglio del DADR, ai sensi dell'art. 24 c. 28 dello Statuto. Il Direttore del DADR può convocare separatamente, quando ve ne sia l'esigenza, anche in relazione a singoli punti all'ordine del giorno, il Consiglio del DADR ristretto a una sola delle due aree. Il Consiglio del DADR, eventualmente ristretto all'Area della didattica, può esprimere i pareri e svolgere le funzioni richieste ai Consigli di corsi di studio dalla normativa vigente.

Art. 13 – Area della didattica - Organizzazione

- 1. L'Area della didattica ha il compito di organizzare e gestire i Corsi di laurea, di laurea magistrale, i Master, i Corsi professionalizzanti e altri tipi di percorsi formativi (che utilizzino anche modalità tecnologiche avanzate e di formazione a distanza) promossi dal DADR. Sono esclusi i Master e i percorsi professionalizzanti attivati direttamente dai Centri di ricerca e di Ricerca e servizi ai sensi del "Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Master universitari (DR 8/2006). L'Area della didattica coordina, programma e promuove le attività dei corsi di studio; monitora la qualità degli stessi; sostiene i processi di orientamento, di tutorato, di tirocinio, di inserimento nel mondo del lavoro anche avvalendosi delle apposite strutture gestionali dell'Ateneo. L'Area della didattica collabora con i Gruppi di Riesame, la Commissione paritetica docentistudenti, il Nucleo di Valutazione e il Presidio di Qualità d'Ateneo per quanto attiene alla gestione del Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento e degli altri processi di certificazione della qualità. In particolare, l'Area della didattica, cura:
- a) la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la promozione e la verifica delle attività didattiche e formative, inclusa l'equa distribuzione delle discipline d'insegnamento tra i semestri;
- b) la proposta di istituzione, attivazione e disattivazione di Corsi di studio;
- c) il miglioramento continuo delle attività formative;
- d) la predisposizione delle parti di propria competenza del Manifesto annuale degli studi e delle Guide didattiche;

- e) l'attribuzione dei compiti e degli incarichi didattici ai professori e ai ricercatori, inclusa la partecipazione alle commissioni didattiche, d'esame e di tesi;
- f) l'approvazione dei percorsi formativi individuali degli studenti, la convalida dei titoli universitari e il riconoscimento degli studi compiuti altrove in Italia e all'estero, la promozione della mobilità di studenti e docenti secondo le modalità stabilite nel Regolamento didattico di Ateneo e con l'obiettivo della massima valorizzazione delle esperienze di studio all'estero.
 - Sostiene inoltre il contributo dell'Università allo sviluppo sociale ed economico del territorio secondo le modalità previste dall' art. 24, c. 12 dello Statuto.
- 2. All'organizzazione, alla gestione e al monitoraggio di specifiche questioni di competenza dell'Area della didattica sovrintende il Gruppo di lavoro permanente sulla didattica (GLD), composto dal Direttore del dipartimento, dal Coordinatore dell'Area della didattica e dai Coordinatori dei corsi di studio. Alle attività dell'Area della didattica collaborano inoltre i Gruppi di Riesame e eventuali Commissioni nominate dal Consiglio di Dipartimento.
- 3. Il Coordinatore dell'Area della didattica, eletto dal Consiglio del DADR fra i professori, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. I Coordinatori dei corsi di studio sono nominati dal Consiglio, su proposta del Direttore, tra i professori e i ricercatori. Il loro mandato è triennale e rinnovabile consecutivamente una sola volta.
- 4. Il Coordinatore dell'area della didattica opera d'intesa col Direttore del Dipartimento, il Delegato del Rettore per la didattica e gli altri Delegati del Rettore che curino e sviluppino specifiche attività attinenti all'offerta formativa. Il Coordinatore dell'Area della didattica convoca e presiede il GLD, convoca e coordina la Commissione paritetica docenti studenti e svolge un ruolo di raccordo fra la Commissione, il Gruppo di lavoro permanente sulla didattica e il Consiglio di Dipartimento; vigila sull'applicazione degli obiettivi di qualità individuati nei documenti di riesame dai CDS. Avvalendosi della collaborazione del Management didattico sovrintende alla composizione del calendario delle lezioni, degli esami di profitto e degli esami finali, supervisiona la composizione delle commissioni di esami di profitto e finali, cura l'equa distribuzione delle discipline d'insegnamento tra i semestri. Sovrintende, con la collaborazione del GLD, all'aggiornamento del Manifesto annuale degli studi, delle Linee guida dei corsi di studio e delle Guide didattiche realizzate dal Management.
- 5. Oltre che dal Coordinatore per la didattica il Gruppo di lavoro può essere convocato su richiesta del Direttore, o di uno o più Coordinatori dei corsi di studio. I Coordinatori dei CDS, il Coordinatore dell'Area della didattica e il Gruppo di lavoro permanente sulla didattica coadiuvano il Direttore nell'istruzione delle questioni didattiche da deliberare in Consiglio.
- 6. Il GLD e i Gruppi di Riesame collaborano al miglioramento continuo delle attività formative, alle attività per il miglioramento della qualità della didattica indicate dal Presidio di Qualità d'Ateneo in relazione alla gestione del Sistema di valutazione previste dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario, all'organizzazione e al monitoraggio di attività comuni ai corsi di studio. In particolare il GLD si occupa di:
- a) sovrintendere alla composizione del calendario delle lezioni al fine di individuare criteri per l'equa distribuzione delle discipline d'insegnamento tra i semestri;
- b) sovrintendere all'elaborazione del Manifesto annuale degli studi e delle Guide didattiche, realizzate dal Management didattico;

- c) coadiuvare il Direttore nell'istruire i punti salienti da deliberare nei Consigli.
- 7. Il Coordinatore del corso di studio convoca e presiede il Gruppo di Riesame del proprio CDS e sovrintende alla redazione e alla revisione dei documenti relativi all'autovalutazione e alla gestione della qualità del CDS. Fa parte della Commissione paritetica docenti-studenti, del Gruppo di lavoro permanente sulla didattica e della Commissione Erasmus. Per quest'ultima funzione può nominare un delegato. Propone al Direttore la composizione del Gruppo di Riesame del proprio CDS e la composizione delle Commissioni didattiche che sovrintendono alla gestione dei piani di studio e delle carriere degli studenti e coordina il loro operato. Collabora col Coordinatore dell'Area didattica e col Management alla composizione del calendario delle lezioni, curando per il proprio CDS l'equa distribuzione delle discipline d'insegnamento tra i semestri. Può avvalersi di collaboratori individuati tra i professori, i ricercatori, i dottorandi e gli assegnisti afferenti al DADR, eventualmente delegandoli a specifiche funzioni. La nomina e l'attribuzione delle funzioni spettano al Consiglio del DADR.
- 8. Il Gruppo di Riesame del CDS è composto da professori e ricercatori afferenti al DADR proposti dal Coordinatore del CDS e nominati dal Consiglio del DADR, da un componente del personale tecnico-amministrativo, dal Manager Didattico, da un rappresentante degli studenti del corso di laurea e da un rappresentante del mondo del lavoro. Il Gruppo di Riesame, presieduto dal Coordinatore del CDS, collabora alla redazione e alla revisione dei documenti relativi all'autovalutazione e alla gestione della qualità del CDS secondo le indicazioni fornite dal Presidio di Qualità ed elabora proposte per il miglioramento della qualità didattica e organizzativa del CDS. I docenti membri del Gruppo di Riesame possono essere delegati dal Coordinatore del CDS a seguire le attività delle Commissioni o delle strutture incaricate di predisporre o gestire le azioni di recupero previste nelle Relazioni di Riesame del CDS.
- 9. Le commissioni didattiche, nominate dal Consiglio di Dipartimento, valutano e propongono al Consiglio di Dipartimento l'approvazione delle modifiche ai piani di studio e il riconoscimento delle carriere degli studenti (trasferimento da altri Atenei, riconoscimento esami sostenuti presso altre università, riconoscimento certificazioni) nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e seguendo criteri di coerenza nei percorsi di studio. Le commissioni operano in stretto rapporto col coordinatore del CDS e si avvalgono della collaborazione della segreteria studenti.

Art. 14 - Doveri didattici dei docenti

Per quanto riguarda l'attribuzione degli incarichi ai Professori di ruolo e ai Ricercatori di ruolo si rimanda alla normativa vigente e ai rispettivi regolamenti emanati con DR 283.11 e 284.11 del 21 luglio 2011.

1. Il Consiglio del DADR, sulla base della normativa vigente e nel rispetto delle competenze scientifico-disciplinari, assegna ai professori, ai professori incaricati e ai RTD lo svolgimento dei corsi, dei moduli e dei laboratori, sulla base delle esigenze dei corsi di studio, del numero degli studenti nonché dell'equa distribuzione del carico didattico. Il Consiglio assegna ai RTI i laboratori, e su domanda corsi e moduli. Il Consiglio assegna inoltre le attività didattiche integrative nonché quelle di orientamento, sostegno e tutorato e le attività di verifica dell'apprendimento. Agli assegnisti e ai dottorandi dell'Ateneo possono essere assegnate attività di tutorato,

Agli assegnisti e ai dottorandi dell'Ateneo possono essere assegnate attività di tutorato, sostegno e didattica, sentito il loro parere e nei limiti dettati dai rispettivi regolamenti (emanati rispettivamente con D.R. 117/2017 del 3/05/2017 e D.R. 281/2014 del

- 10/06/2014) e dalla normativa vigente.
- 2. I docenti sono tenuti, secondo quanto previsto dal precedente comma 1, ad assicurare lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività d'orientamento, di tutorato, di supporto alla didattica, di partecipazione alle commissioni per la valutazione del profitto e per il conseguimento dei titoli di studio, di assistenza alla realizzazione degli elaborati e delle tesi finali, secondo l'impegno orario stabilito dalle vigenti norme di stato giuridico e dai regolamenti di Ateneo.
- 3. Ogni docente deve assicurare una quantità settimanale minima di attività didattica e tutorale, stabilita nella misura di 6 ore nel periodo di svolgimento delle lezioni a lui affidate e di 2 ore nella rimanente parte dell'anno accademico. Il ricevimento degli studenti dovrà essere assicurato in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari semestrali, trimestrali o mensili preventivamente resi noti. Mensilmente devono essere assicurate non meno di due giornate dedicate al ricevimento in presenza, ad esclusione del mese di agosto. Le variazioni nel calendario dei ricevimenti devono avere il carattere dell'eccezionalità e vanno comunicate per iscritto dal docente all'ufficio del management didattico.
- 4. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei moduli a lui affidati. Può invitare esperti per lezioni su argomenti specifici da svolgersi di norma in sua presenza. Le lezioni tenute in assenza del docente non saranno computate nel suo monte-ore di insegnamento. L'eventuale assenza dovuta a ragioni di salute (da comunicare anche all'Ufficio del Personale docente) o altro legittimo impedimento deve essere comunicata al Direttore, alla segreteria del DADR e all'Ufficio del Management didattico; quest'ultimo provvederà ad informare gli studenti. In caso di assenza prolungata, il Direttore, sentito il Consiglio del DADR, provvederà alla sostituzione del titolare nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità del corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami.
- 5. Ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo, art. 30 comma 6, i docenti sono tenuti a certificare le proprie attività didattiche annotando nell'apposito registro telematico gli argomenti trattati, gli orari di svolgimento delle lezioni, le ore dedicate al ricevimento degli studenti, agli esami ed alle altre verifiche del profitto, alle sedute di laurea, al tutorato, ai compiti organizzativi e a tutte le altre attività previste dai regolamenti per l'attribuzione degli incarichi ai professori di ruolo e ai ricercatori. Il registro compilato deve essere trasmesso per e-mail in formato pdf alla segreteria del DADR entro 15 giorni dal termine dell'anno accademico. La segreteria del DADR curerà l'archiviazione informatica dei registri dei docenti suddivisi per anno accademico.
- 6. Gli obblighi di cui ai commi precedenti sono estesi anche ai docenti a contratto.

Art. 15 - Calendario dell'anno accademico, manifesto annuale e manifesto generale degli studi, guide didattiche

1. Sulla base delle esigenze didattiche, il Consiglio del DADR stabilisce, ogni anno, il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative ai sensi dell'art. 20 comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo. Il Consiglio del DADR approva l'articolazione del calendario delle attività accademiche e lo schema orario delle attività didattiche. La stesura dell'orario delle lezioni spetta all'Ufficio del Management. Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle strutture competenti e previa approvazione del Senato Accademico.

- 2. Il Consiglio del DADR delibera sull'articolazione dei corsi in periodi didattici. Di norma l'anno accademico è suddiviso in due semestri, ciascuno dei quali può essere suddiviso in due trimestri; i corsi di insegnamento, di durata trimestrale o superiore, sono di norma e per quanto possibile organizzati nel rispetto dell'articolazione per semestre, e comunque in base a quanto deliberato di anno in anno dal Consiglio del DADR. I corsi di insegnamento di durata trimestrale o superiore possono essere suddivisi in moduli.
- 3. Nella determinazione del calendario delle lezioni si dovrà avere cura di evitare per il possibile sovrapposizioni fra materie di uno stesso corso, anche distribuendo armonicamente le lezioni nell'arco completo della settimana, al fine di garantire la possibilità della massima partecipazione degli studenti a tempo pieno e degli studenti lavoratori (art. 20 del RDA, c. 2).
- 4. Il calendario delle lezioni è approvato di anno in anno dal Consiglio del DADR, in tempo utile per predisporre il Manifesto annuale degli Studi e le Guide didattiche.
- 5. Ai sensi dell'art. 18 del RDA entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio del DADR, con la collaborazione del Management, predispone il Manifesto annuale degli studi e la descrizione dell'offerta formativa relativi all'anno accademico successivo.
- 6. Entro il mese di luglio di ciascun anno il Consiglio del DADR, con la collaborazione del Management, predispone le Guide didattiche (anche in formato digitale e ipertestuale) dei singoli corsi di studio contenenti la descrizione dell'offertaformativa, informazioni sull'Ateneo (denominazione, indirizzo e sito web, calendario accademico, organizzazione generale ecc.), sul Dipartimento, sui corsi di studio (classe, titolo rilasciato, requisiti di accesso ecc.), sugli insegnamenti attivati (titolo, settore scientifico disciplinare, programmi, testi, modalità di verifica ecc.), nonché le norme e le indicazioni utili per la partecipazione dello studente alle varie attività universitarie; in particolare le Guide didattiche contengono gli orari delle lezioni e del ricevimento degli studenti, i programmi dei corsi, una descrizione dettagliata degli ordinamenti dei Corsi di studio e le norme per la compilazione del piano di studi. Il Manifesto annuale e la Guida didattica sono resi pubblici attraverso il sito Internet dell'Università.
- 7. Entro il mese di luglio di ciascun anno il Consiglio del DADR, con la collaborazione del Management, predispone il Manifesto generale degli studi, in formato cartaceo, con le informazioni sulle modalità e i termini d'immatricolazione, l'importo delle tasse e dei contributi e tutte le altre informazioni necessarie per perfezionare l'iscrizione.
- 8. Oltre tali termini, se necessario, il Consiglio può deliberare modifiche o integrazioni del Manifesto annuale e delle Guide didattiche, aggiornando di conseguenza la loro versione digitale presente nel sito.

Art. 16 - Crediti formativi universitari

- 1. Le attività formative curricolari dei Corsi di studio previsti dal DADR che si concludono con il superamento di una prova di esame o di altra forma di verifica stabilita dal regolamento del Corso di studio danno luogo all'acquisizione di CFU.
- 2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti. Per lo studente lavoratore, limitatamente agli anni in cui risulta iscritto come tale, la quantità di lavoro medio annuo è fissata in 30 CFU.

- 3. Per i corsi di studio facenti capo al DADR, sulla base di quanto previsto dall'art. 10, comma 5 del RDA, nel carico standard corrispondente a un credito formativo rientrano:
- a) 6 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio individuale;
- b) 12 ore dedicate ad attività di laboratorio e altre esercitazioni o attività assistite equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale;
- c) 20 ore dedicate a attività esercitative e laboratoriali di lingua straniera; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale;
- d) 25 ore di pratica individuale in laboratorio;
- e) 25 ore di studio individuale;
- f) 25 ore di tirocinio.
- 4. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 CFU. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 CFU.
- 5. Su proposta motivata delle Commissioni Didattiche, il Consiglio del DADR può ratificare i riconoscimenti come CFU di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché conoscenze e abilità acquisite dallo studente in attività formative di livello post secondario, se pertinenti con gli obiettivi formativi dei singoli corsi. Il numero massimo di crediti riconoscibili non può superare i 12 (Legge 240/2010 art. 14).

Art. 17 - Verifiche, esami di profitto e di laurea

- 1. In un corso di laurea non possono essere previsti più di 20 esami di profitto e la prova finale; in un corso di laurea magistrale non possono essere previsti più di 12 esami di profitto e la prova finale. Gli esami di profitto si sostengono al termine di attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, autonomamente scelte dallo studente, così come individuate negli ordinamenti didattici di ciascun corso di studio e nelle Schede SUA CDS.
- 2. Sono previste tre sessioni annuali di esami di profitto: estiva, autunnale, invernale. Per ogni sessione sono stabiliti due appelli di esame, che non possono svolgersi in concomitanza con i periodi di didattica fissati annualmente dal Consiglio del DADR. L'intervallo tra due appelli successivi non può di norma essere inferiore alle due L'esame consta di modalità di verifica stabilite dal titolare dell'insegnamento (colloquio, prova scritta, tesina, test a struttura aperta e chiusa, relazione ecc.) entro il quadro complessivo del carico di lavoro espresso dai CFU attribuiti alla disciplina nel corso di studio: il voto è espresso in trentesimi, con l'eventuale aggiunta della lode. Il verbale d'esame è registrato telematicamente. Nel mese di dicembre può essere previsto un appello straordinario, soltanto per gli esami orali. Possono presentarsi all'appello straordinario di dicembre per le prove scritte di lingua e delle altre discipline gli studenti che abbiano fissato la laurea all'appello dello stesso mese di dicembre, o che abbiano già presentato domanda di laurea per l'appello del successivo mese di marzo e abbiano fino a un massimo di 2 esami di profitto da sostenere. Gli studenti con disabilità certificata avranno la possibilità di concordare col docente modalità di verifica adeguate alle loro necessità.
- 3. Gli studenti che hanno frequentato corsi del DADR nell'ambito di scambi realizzati

nel quadro del Programma comunitario Erasmus o di altri accordi di scambio internazionale e abbiano necessità di tornare nel paese di residenza possono sostenere l'esame prima dell'inizio delle normali sessioni, ma non prima della conclusione dei periodi di didattica, previo accordo col titolare dell'insegnamento. Gli studenti iscritti a corsi singoli finalizzati a ottenere i CFU necessari per l'accesso alle lauree magistrali possono sostenere l'esame al di fuori delle normali sessioni, previo accordo col titolare dell'insegnamento.

- 4. I programmi d'esame restano validi per non più di sette sessioni. Per gli esami che prevedono una prova scritta obbligatoria, il superamento della prova resta valido per sette sessioni (inclusa la sessione in cui si è sostenuto lo scritto). Per i soli esami di lingua straniera la prova orale dovrà essere sostenuta entro tre sessioni dal superamento della prova scritta (inclusa la sessione in cui si è sostenuto lo scritto).
- 5. Le verifiche relative ad attività di laboratorio e altre esercitazioni o attività assistite equivalenti finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze linguistiche e di abilità informatiche e telematiche, ai sensi dell'art. 22 del RDA, non rientrano nel computo degli esami di profitto e si superano mediante una prova di idoneità. Le verifiche di cui al presente comma si svolgono con lo stesso calendario previsto al precedente comma 2 per gli esami di profitto.
- 6. Per tutte le discipline è incoraggiata la realizzazione di verifiche iniziali e intermedie, che hanno l'obiettivo di tenere sotto costante controllo l'andamento del processo di insegnamento, contribuendo all'individualizzazione dei programmi di studio.
- 7. La commissione degli esami di profitto è stabilita dal Consiglio del DADR ed è composta dal titolare dell'insegnamento (che la presiede) e da almeno un altro componente, più almeno un supplente. I componenti sono scelti fra i docenti e i cultori della materia dell'Università nelle discipline oggetto dell'esame o affini. Possono far parte delle commissioni d'esame, su richiesta del titolare, assegnisti e dottorandi dell'Ateneo.
- 8. Le Commissioni di esame delle discipline "Lingua e traduzione Lingua e letteratura" sono integrate dai Collaboratori ed Esperti Linguistici che siano stati nominati Cultori della materia.
- 9. Il titolare dell'insegnamento ha la responsabilità delle prove di "Lingua" e di "Lingua e traduzione". Le prove di lingua sono realizzate con il concorso dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, i quali sovrintendono al loro svolgimento, registrandone il voto o il superamento in un apposito registro. Dell'esito della prova di lingua la Commissione tiene conto in sede di assegnazione complessiva del voto, che è attribuito dopo lo svolgimento della prova di "Lingua e traduzione Lingua e letteratura".
- 10. Per quanto riguarda le discipline "Lingua e traduzione Lingua e letteratura", all'inizio delle esercitazioni di Lingua i Collaboratori ed Esperti Linguistici, con il coordinamento del titolare dell'insegnamento, svolgono prove che hanno la funzione di delineare lo stato della competenza linguistico-comunicativa per collocare lo studente nel gruppo-classe più adeguato alle sue esigenze di formazione. Altre verifiche sono svolte sistematicamente durante lo svolgimento dei corsi, al fine di tenere sotto controllo il processo di apprendimento. Le verifiche intermedie possono essere realizzate su tutte o solo su alcune abilità linguistico-comunicative oggetto della formazione, a seconda del programma di insegnamento.
- 11. Le certificazioni di competenza linguistica rilasciate da enti certificatori riconosciuti a livello ministeriale possono consentire il riconoscimento di CFU secondo criteri stabiliti dal Consiglio del DADR. Le richieste in tal senso degli studenti verranno inviate direttamente alla commissione didattica del CDS, che provvederà alla proposta di riconoscimento in base criteri fissati dal Consiglio del DADR.

- 12. L'esame di laurea e di laurea magistrale, e comunque la prova finale al termine del corso di studio, comporta l'acquisizione di un numero di CFU stabilito dall'Ordinamento del corso di studio. Gli oggetti e le modalità dell'esame finale sono stabiliti dai Regolamenti dei corsi di studio.
- 13. Sono previste tre sessioni annuali di esami di laurea e di laurea magistrale: estiva (da maggio a luglio), autunnale (da settembre a dicembre), invernale (da febbraio ad aprile). Il Consiglio del DADR stabilisce annualmente le date delle sessioni di laurea e di laurea magistrale; può fissare diversi appelli per ogni sessione. Le prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reiscrizione.
- 14. La Commissione per la discussione dell'esame di laurea triennale e magistrale è nominata dal Direttore del DADR. Consta di cinque componenti effettivi, più almeno due supplenti, scelti fra i docenti e i cultori della materia del DADR; almeno tre dei cinque componenti sono scelti tra i docenti di ruolo presso il DADR. La commissione è presieduta dal professore di prima fascia di maggiore anzianità di ruolo fra i componenti. In caso di necessità può essere presieduta da un professore di seconda fascia. La Commissione per la proclamazione dei laureati triennali è nominata dal Direttore del DADR e consta di tre componenti, scelti tra i docenti di ruolo del DADR.
- 15. Lo studente può scegliere il relatore della propria tesi fra i titolari degli insegnamenti superati nel corso di studio. Il correlatore è assegnato dal Direttore del Dipartimento, su proposta del relatore, tra i docenti del DADR. In casi particolari, su richiesta del relatore, il Direttore del Dipartimento può autorizzare a svolgere il ruolo di correlatore docenti o esperti esterni, e autorizzarli a far parte della commissione giudicatrice, previa verifica della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione oggetto di esame.
- 16. Ogni docente ha facoltà di non accettare di seguire in qualità di relatore nuove tesi se ha già raggiunto il numero di venti tesi nell'anno o la previsione di raggiungere il numero di cinque per la sessione successiva.
- 17. Gli elaborati oggetto dell'esame finale vanno consegnati dallo studente entro 15 giorni dallo svolgimento dell'esame per la discussione e entro 30 giorni per la proclamazione.
- 18. Il voto è espresso in centodecimi, cui può essere aggiunta la lode e la dignità di stampa. Il punteggio di base è calcolato sulla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto superati durante il percorso di studi. Per le lauree triennali alla media ponderata si possono aggiungere fino a 7 punti, secondo le modalità definite nei Regolamenti dei corsi di studio. Per le lauree magistrali la Commissione può aggiungere fino a 7 punti in considerazione della valutazione dell'elaborato e della sua discussione. Solo per le lauree magistrali, in caso di elaborati particolarmente meritevoli, la Commissione può decidere, con motivazione scritta, di aumentare il punteggio di base fino a un massimo di 9 punti.
- 19. Tutti gli altri corsi promossi dal DADR entro il quadro dell'offerta formativa universitaria sancita dalla normativa vigente (master di primo e di secondo livello, altre attività) si concludono con un esame finale, verificato da un'apposita commissione e organizzato secondo quanto stabilito dal RDA e dai regolamenti dei singoli Corsi di studio.

Art. 18 - Piani di studio

1. Le richieste di modifica ai piani di studio vengono inviate on line direttamente alle

commissioni Didattiche e sono ratificate dal Consiglio del DADR. Per tali richieste lo studente deve rispettare le finestre temporali deliberate dal DADR. I laureati triennali dei corsi di laurea triennale del DADR hanno accesso diretto alle Lauree Magistrali, senza dover presentare la dichiarazione di interesse e senza debiti da colmare.

Art. 19 - Periodi di studio ed esami presso altre Università e iscrizione a corsi singoli

- 1. Gli studenti possono svolgere periodi di studio presso altre Università italiane e straniere entro i programmi di mobilità studentesca stabiliti dalla normativa vigente e previsti da convezioni interuniversitarie, da progetti di cooperazione o da accordi ECTS. Spetta alla Commissione Erasmus approvare la frequenza di corsi presso altre Università.
- 2. È possibile l'iscrizione a corsi singoli attivati dal DADR. La quantità di CFU conseguibili annualmente da parte di uno studente non può essere maggiore di 30. Il Direttore del DADR autorizzerà le richieste, a condizione che il loro numero sia compatibile con il regolare svolgimento dei corsi.

Art. 20 - Cultori della materia

1. Il titolo di Cultore della materia è attribuito dal Consiglio del DADR su proposta del titolare dell'insegnamento, e dietro presentazione di un curriculum, ai soli fini della formazione delle Commissioni degli esami di profitto e di laurea.

Art. 21 - Orientamento, tutorato e tirocinio

1. Il DADR, in collaborazione col Delegato del Rettore e il Management Didattico, organizza e coordina, in base alla normativa vigente, attività di orientamento, tutorato e tirocinio, disciplinate secondo le modalità previste da appositi regolamenti.

Art. 22 - Trasferimenti e riconoscimento di crediti

- 1. Gli studenti già iscritti a Corsi di studio organizzati secondo i vecchi ordinamenti hanno la facoltà di proseguire secondo le modalità preesistenti nei limiti della compatibilità di queste con la nuova organizzazione dei corsi. Indipendentemente dall'anno a cui sono iscritti, essi possono d'altra parte proseguire gli studi nei Corsi di studio organizzati secondo i nuovi ordinamenti. Spetta in questo caso alla Commissione Didattica operare il riconoscimento delle attività universitarie precedentemente svolte, anche in altre Università, italiane e straniere, attribuendo loro un adeguato numero di CFU.
- 2. La Commissione Didattica delibera sul riconoscimento parziale e totale dei CFU acquisiti da uno studente proveniente da altra Università o da altro Corso di studio e indica l'anno di corso al quale lo studente può iscriversi e l'eventuale debito formativo da assolvere (art. 23 del RDA, comma 1). Il Consiglio ratifica, sulla base dei criteri precedentemente approvati, sul riconoscimento in termini di CFU dell'attività didattica svolta e certificata di studenti provenienti da altra Università o eventualmente da altro corso di studio (laurea quadriennale) che non preveda il sistema dei CFU.
- 3. A tesi di laurea specialistica, magistrale o di vecchio ordinamento discusse e approvate può essere assegnato un valore non superiore a 50 CFU a seconda della consistenza del lavoro svolto e della sua congruenza rispetto al profilo del Corso di studio scelto.

- 4. In base al numero di CFU e alla tipologia degli esami e delle altre attività formative riconosciute, il Consiglio del DADR iscrive gli studenti soggetti a trasferimento all'anno di corso adeguato, segnalando l'eventuale esistenza di debiti formativi e indicando i tempi e i modi atti a colmarli. In particolare, il numero minimo di CFU necessari per l'iscrizione al II anno di un corso di laurea o di laurea magistrale è 24; per l'iscrizione al III anno di un corso di laurea è 66. Per lo studente lavoratore il numero minimo di CFU necessari per il passaggio a ciascun anno successivo di corso è 12.
- 5. Lo studente iscritto ai corsi di laurea triennale che non consegua alla data del 30 settembre almeno 24 CFU nel primo anno di corso o 66 CFU nei primi due, deve nuovamente iscriversi come ripetente, rispettivamente al primo o al secondo anno di corso. Lo studente iscritto ai corsi di laurea magistrale che non consegua alla data del 30 settembre almeno 24 cfu nel primo anno di corso deve nuovamente iscriversi come ripetente al medesimo anno di corso.

Art. 23 – Commissione paritetica Docenti-Studenti

- 1. L'Area della didattica istituisce una Commissione paritetica docenti-studenti.
- 2. La Commissione è composta dal Coordinatore dell'Area della didattica (che la convoca e la presiede) e dai Coordinatori dei corsi di studio; è inoltre composta dai rappresentanti degli studenti presenti in seno al Consiglio del DADR. Qualora il numero degli studenti risulti superiore, il Consiglio del DADR, su proposta del Direttore, nomina i docenti necessari a garantire la pariteticità.
- 3. La Commissione è competente a svolgere attività di monitoraggio delle materie riguardanti la condizione degli studenti iscritti all'Ateneo, in accordo alle leggi vigenti.
- 4. La Commissione ha funzioni consultive per quanto riguarda l'organizzazione dell'attività didattica e dei servizi connessi.
- 5. La Commissione svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, delle attività di orientamento, tutorato e placement, delle attività di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori, e contribuisce ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse. La Commissione esprime sulla materia i pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente, in particolare sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative, gli specifici obiettivi formativi programmati e i tempi richiesti per il relativo lavoro di apprendimento. La Commissione, attingendo alle informazioni contenute nella SUA-CDS e da altre fonti disponibili, valuta annualmente i progetti dei Corsi di Studio e pubblica, entro il 31 dicembre, una relazione annuale. Formula pareri, inoltre, sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio.

Art. 24 – Area della ricerca – Organizzazione

1. L'Area della ricerca ha un Coordinatore, eletto dal Consiglio del DADR fra i professori e i ricercatori. Il Coordinatore dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Il Coordinatore dell'area della ricerca opera d'intesa col Direttore del Dipartimento, il Delegato del Rettore per la ricerca, il Coordinatore dell'Area della ricerca della SSDS e gli altri Delegati del Rettore che si trovino a curare e sviluppare specifiche attività di Terza Missione. Su proposta del Coordinatore dell'Area della ricerca, il DADR può istituire gruppi di studio, gruppi di lavoro, commissioni ecc. in risposta a specifiche esigenze della ricerca e/o della Terza Missione.

- 2. L'Area della ricerca coordina, promuove, sostiene, organizza, verifica le attività di ricerca e di Terza Missione del personale in esse impegnato. In particolare:
- a) cura la programmazione, il coordinamento e l'organizzazione delle attività di ricerca, ne tutela l'indipendenza e l'autonomia, ne incentiva il miglioramento, gli sviluppi e la promozione in tutte le corrispondenti caratterizzazioni e forme di pubblicazione e divulgazione;
- b) incoraggia la trasmissione dei risultati della ricerca in sede didattica;
- c) promuove, d'intesa con la SSDS, la creazione di un ambiente di ricerca e di formazione alla ricerca il più ricco possibile di opportunità, anche attraverso lo sviluppo di rapporti e di collaborazioni internazionali e attraverso la promozione della mobilità;
- d) si impegna nel procurare all'Ateneo i mezzi e le dotazioni necessarie allo svolgimento e allo sviluppo ottimale delle attività di ricerca;
- e) favorisce lo sviluppo e l'attuazione di forme di incentivazione della qualità e del merito, anche con riferimento alla valorizzazione delle modalità di ricerca di gruppo e interdisciplinari;
- f) osserva nel tempo le attività di ricerca programmando forme strutturate di valutazione interna e assicurando il rispetto delle procedure delle valutazioni nazionali della ricerca, e coordinandole;
- g) d'intesa con gli altri delegati del Rettore cura e coordina lo sviluppo delle attività di Terza Missione che fanno capo al DADR, sia per quel che riguarda la valorizzazione della ricerca che per ciò che concerne la produzione di beni pubblici di natura culturale, sociale o educativa;
- h) collabora con il Presidio di Qualità d'Ateneo per quanto attiene alla gestione del Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento e degli altri processi di certificazione della qualità.

Art. 25 – Elezioni dei Coordinatori dell'Area della didattica e dell'Area della ricerca

- 1. Il Coordinatore dell'Area della didattica è eletto tra i professori di ruolo di prima e seconda fascia a tempo pieno; il Coordinatore dell'Area della ricerca è eletto tra i professori di ruolo e tra i ricercatori a tempo pieno. L'elettorato passivo è determinato secondo i limiti di eleggibilità previsti dalla normativa vigente. I Coordinatori sono nominati con decreto del Rettore.
- 2. I Coordinatori durano in carica tre anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.
- 3. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio del Dipartimento.
- 4. Ciascuno dei Coordinatori è eletto, per mezzo di una scheda specifica, a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni, da tenersi al massimo nell'arco di tre giorni consecutivi, seguite dall'eventuale ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella terza votazione.
- 5. Le elezioni dei Coordinatori sono indette con decreto del Decano dei professori di prima fascia entro 30 giorni dalla scadenza del mandato di ciascun Coordinatore uscente. Il provvedimento indicherà il calendario delle elezioni, la composizione e l'ubicazione del seggio elettorale. L'elezione avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti e nel corso di un Consiglio del DADR costituitosi in seggio elettorale.

TITOLO IV – NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 26 – Sedute del Consiglio di Dipartimento

- 1. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno tre volte all'anno, su iniziativa del Direttore o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti con pieni diritti. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Direttore, il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore vicario.
- 2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo differente quorum stabilito dalle leggi, dallo Statuto o dai regolamenti.
- 3. Le deliberazioni sulle chiamate di professori e ricercatori, sulla valutazione dell'attività didattico scientifica o aventi a oggetto le persone dei professori o dei ricercatori si svolgono in seduta ristretta ai professori e ai ricercatori qualora riguardino i ricercatori, in seduta ristretta ai professori di prima e di seconda fascia qualora riguardino i professori di seconda fascia, in seduta ristretta ai professori di prima fascia qualora riguardino i professori di prima fascia. Per tutte le altre deliberazioni, la seduta è allargata a tutte le componenti del Consiglio di Dipartimento, fatte salve le eccezioni specificamente previste dalla normativa vigente.
- 4. Per la convocazione, il funzionamento delle sedute e la redazione dei relativi verbali si applicano le norme di cui al Titolo III del Regolamento Generale di Ateneo «Funzionamento degli Organi collegiali».
- 5. La verbalizzazione è affidata a rotazione ai ricercatori relativamente alle riunioni plenarie, ai professori associati relativamente alle riunioni ristrette ai professori ordinari e associati, ai professori ordinari relativamente alle riunioni ristrette a questi. La rotazione avviene a partire dal più giovane in ruolo, ovvero dal più giovane in età in caso di pari anzianità. Sono esclusi da questa funzione il Rettore, i Direttori del DADR, della SSDS, dei Centri, i coordinatori dell'Area della didattica e di quella della ricerca, i Coordinatori dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché i componenti del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

Art. 27 – Partecipazione di soggetti esterni alle sedute del Consiglio di Dipartimento

- 1. Alle sedute del Consiglio di Dipartimento non possono partecipare soggetti esterni.
- 2. Il Direttore può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto ma con la facoltà di prendere parte alla discussione, dipendenti dell'Ateneo che non ne facciano parte di diritto, ove vi siano validi motivi che ne rendano utile la presenza.

Art. 28 – Coordinatore amministrativo

1. Il coordinatore amministrativo collabora con il Direttore di Dipartimento per tutti gli adempimenti amministrativi-gestionali previsti dalla normativa vigente. Partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta, coadiuvando il segretario verbalizzante.

TITOLO V- NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 – Approvazione del regolamento

1. Il presente Regolamento, dopo l'approvazione del Consiglio di Dipartimento, è approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del comma 8 dell'art. 11 dello Statuto, ed è emanato con Decreto del Rettore.

Art. 30 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo, a meno che non sia diversamente disposto dagli Organi competenti.

Art. 31 – Regolamenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale

 I Regolamenti relativi ai Corsi di laurea e di laurea magistrale vigenti al momenti di entrata in vigore di questo Regolamento conservano la loro efficacia quando non incompatibile con questo o con altri Regolamenti, con lo Statuto o con altre norme e leggi.

Art. 32 - Rinvio normativo

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge, statutarie e regolamentari in vigore.

Siena, 30 maggio 2017

IL RETTORE (Prof. Pietro Cataldi)

Il compilatore: Francesca Bianchi